

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: UOC

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 120 DEL 18.02.2022: “FORNITURA PER LA DURATA DI MESI 8 (OTTO), IN SOMMINISTRAZIONE, DI ENOXAPARINA SODICA 4000 UI AGLI STESSI PREZZI, PATTIE CONDIZIONI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 706 DEL 10.09.2020 DI ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SORESA PER LA FORNITURA BIENNALE DI ENOXAPARINA PER LE ESIGENZE DELL’AORN SANTOBONO PAUSILIPON, MEDIANTE RICORSO A TRATTATIVE DIRETTE N. 2015163, N. 2015255 E N. 2015004 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) – DITTE TECHDOW PHARMA ITALY SRL, SANOFI S.R.L. E ROVI BIOTECH - Importo complessivo € 2.652,24 + IVA – SMART CIG Z2B353CB04 – Z59353CBA6 – ZC8353CC27” - ESTENSIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO DI FORNITURA, PROVVEDIMENTI CORRELATI E AUTORIZZAZIONE DI SPESA – SPESA COMPLESSIVA DELL’INCREMENTO € 530,45 OLTRE IVA

PREMESSO che:

- questa AORN, con Determinazione Dirigenziale n. 120 del 18.02.2022 ad oggetto: *“FORNITURA PER LA DURATA DI MESI 8 (OTTO), IN SOMMINISTRAZIONE, DI ENOXAPARINA SODICA 4000 UI AGLI STESSI PREZZI, PATTIE CONDIZIONI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 706 DEL 10.09.2020 DI ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SORESA PER LA FORNITURA BIENNALE DI ENOXAPARINA PER LE ESIGENZE DELL’AORN SANTOBONO PAUSILIPON, MEDIANTE RICORSO A TRATTATIVE DIRETTE N. 2015163, N. 2015255 E N. 2015004 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) – DITTE TECHDOW PHARMA ITALY SRL, SANOFI S.R.L. E ROVI BIOTECH - Importo complessivo € 2.652,24 + IVA – SMART CIG Z2B353CB04 – Z59353CBA6 – ZC8353CC27”*, ha affidato, al fine di non creare grave discontinuità assistenziale, a seguito di Trattative Dirette n. 2015163, n. 2015004 e n. 2015255 sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.), la fornitura della specialità medicinale Enoxaparina Sodica 4000 UI, per mesi n. 8 (otto), nei tipi, quantitativi e prezzi indicati nelle offerte economiche allegate, quale parte integrante del presente provvedimento, per l’importo complessivo di € 2.652,24 + IVA, agli operatori economici Sanofi s.r.l., Rovi Biotech e Techdow Pharma Italy s.r.l., così suddivisi:
 - Ditta Techdown Pharma Italy s.r.l. - € 1.214,10 oltre Iva;
 - Ditta Sanofi S.p.A. - € 1.203,84 oltre Iva;
 - Ditta Rovi Biotech s.r.l. - € 234,30 oltre Iva;

ATTESO che:

- con nota prot. n. 0014360 del 13.07.2022, agli atti, il Direttore della U.O.C. Farmacia, già Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ha richiesto l’estensione del quinto d’obbligo della fornitura della specialità medicinale “Enoxaparina Sodica 4000 UI”, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 120 del 18.02.2022, relativamente ai seguenti contratti:

- contratto registrato su piattaforma informatico n. 4600087537/Ditta Sanofi s.r.l., importo del quinto d'obbligo pari ad € 240,77 oltre Iva;
- contratto registrato su piattaforma informatico n. 4600087521/Ditta Techdow Pharma Italy s.r.l., importo del quinto d'obbligo pari ad € 242,82 oltre Iva.;
- contratto registrato su piattaforma informatico n. 4600087527/Ditta Rovi biotech s.r.l., importo del quinto d'obbligo pari ad € 46,86 oltre Iva.;
- o l'importo del quinto d'obbligo richiesto ammonta complessivamente ad € 530,45 oltre Iva;
- o l'estensione del quinto d'obbligo avviene ai medesimi patti, prezzi e condizioni contrattuali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 120 del 18.02.2022 ad oggetto: *“FORNITURA PER LA DURATA DI MESI 8 (OTTO), IN SOMMINISTRAZIONE, DI ENOXAPARINA SODICA 4000 UI AGLI STESSI PREZZI, PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 706 DEL 10.09.2020 DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SORESA PER LA FORNITURA BIENNALE DI ENOXAPARINA PER LE ESIGENZE DELL'AORN SANTOBONO PAUSILIPON, MEDIANTE RICORSO A TRATTATIVE DIRETTE N. 2015163, N. 2015255 E N. 2015004 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) – DITTE TECHDOW PHARMA ITALYSRL, SANOFI S.R.L. E ROVI BIOTECH - Importo complessivo € 2.652,24 + IVA – SMART CIG Z2B353CB04 – Z59353CBA6 – ZC8353CC27”*

RICHIAMATI:

- o il comma 15 dell'art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dall'art. 61, comma 1, lett. f) e g) della L.R.C. n. 5 del 29.06.2021, che individua SO.RE.SA. S.p.A. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., fatta salva l'autorizzazione di SO.RE.SA. S.p.A. all'espletamento di autonome procedure per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al precedente comma 14 *quinquies* del medesimo art. 6;
- o il Decreto Commissariale n.58 del 18.07.2011 ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti - Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010. Revoca decreto commissariale n. 51/2011”*, per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od inferiore ad € 50.000,00, le aziende sanitarie possono porre in essere autonome procedure d'acquisto;
- o l' art. 9 comma 3 bis del D.L. 66/2014, come successivamente modificato e integrato con L. 232/2016 art. 1 comma 421, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti CONSIP S.p.A. o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria;

RILEVATO che ai sensi del suddetto Decreto le singole Aziende possono ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011 per l'espletamento di autonome procedure d'acquisto, qualora ricorrano le condizioni indicate nel Decreto, entro e non oltre il termine di dieci giorni, trascorsi i quali l'istanza si intende positivamente riscontrata;

VISTI:

- o il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- o l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in base al quale la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di proporre l'estensione del quinto d'obbligo del valore dei contratti n. 4600087527/ Ditta Rovi Biotech s.r.l.; n. 4600087521/Ditta Techdow Pharma Italy s.r.l.; n. 4600087537/Ditta Sanofi s.r.l., ai medesimi patti, prezzi e condizioni contrattuali della Determinazione Dirigenziale n. 120 del 18.02.2022, per un importo rispettivamente di € 46,86 oltre Iva, € 242,82 oltre Iva ed € 240,77 oltre Iva e per un importo complessivo di € 530,45 oltre Iva;

ATTESO che la relativa spesa, ammontante ad € 530,45 + IVA trova copertura sull'apposito conto di Bilancio;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI D E T E R M I N A

- 1) **Autorizzare**, al fine di non creare grave discontinuità assistenziale, l'estensione del quinto d'obbligo del valore dei contratti n. 4600087527/ Ditta Rovi Biotech s.r.l.; n. 4600087521/Ditta Techdow Pharma Italy s.r.l.; n. 4600087537/Ditta Sanofi s.r.l., ai medesimi patti, prezzi e condizioni contrattuali della Determinazione Dirigenziale n. 120 del 18.02.2022, per un importo rispettivamente di € 46,86 oltre Iva, € 242,82 oltre Iva ed € 240,77 oltre Iva e per un importo complessivo di € 530,45 oltre Iva;
- 2) **Autorizzare** la spesa di € 530,45+ IVA per il suddetto affidamento (codice gruppo acquisti SAP H20 – codice magazzino SAP H01);
- 3) **Confermare** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Farmacia o suo delegato perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dei contratti stipulati dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione, trattandosi di prestazioni che, in fase di esecuzione – sia per la necessità dell'apporto di specifiche competenze che per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'AORN – impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa (U.O.C. Farmacia) da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi), ai sensi del paragrafo 10.2 delle Linee Guida ANAC N. 3;
- 4) **Trasmettere**, altresì, copia del presente atto:
 - alla U.O.C. GEF per opportuna conoscenza e per quanto di competenza,
 - al DEC, Direttore della U.O.C. Farmacia, perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione;
 - all'Ufficio Trasparenza, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dr.ssa Erica Ferri)
FIRMATO DIGITALMENTE**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Alessandro Dumont)
FIRMATO DIGITALMENTE
D'ORDINE
Il Funzionario Istruttore**

(Emanuele Ragosta)
FIRMATO DIGITALMENTE